

Conferimento di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV bis 19 maggio 2022, n. 6472 - Andolfi, pres. f.f.; De Gennaro, est. - Regione Puglia (avv. Colasante) c. Ministero dello sviluppo economico ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Conferimento di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società Global Petroleum Limited, con il suindicato decreto 114/2018 otteneva il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi nel Mar Jonio Settentrionale. Il permesso, denominato "F.R. 45.GM", riguarda un'area, prospiciente la penisola salentina, individuata per mezzo dell'indicazione di 14 vertici, che danno luogo a un'area complessiva di 744,6 Km². Il permesso veniva rilasciato alla società assieme ad altri titoli analoghi per la ricerca in zone contigue.

Va precisato che atto presupposto al citato decreto e già censurato dinanzi a questo Tribunale (RG. n. 10621/2017 respinta con sentenza n. 9569/2019) è il Decreto VIA del Ministero dell'Ambiente n. 250 del 2017 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale; in tale atto si legge che "le attività previste nell'area del permesso di ricerca 'd 90 F.R.-GM' rientrano all'interno di un programma di indagine a più ampia scala, che comprende altre cinque aree per le quali la Global MED ha presentato istanza di permesso di ricerca. Nel complesso, le sei istanze sono divise in due macro aree: una al largo delle coste calabresi e l'altra a sud delle coste pugliesi, quest'ultima macro area comprende, oltre che il permesso di cui trattasi 'd 90 F.R.-GM', anche il 'd 89 F.R.-GM' ed il 'd 91 F.R.-GM' ad esso contigui". Inoltre "il motivo per cui non sono state presentate due sole istanze per le due macro aree deriva dal limite dimensionale dei titoli minerari, imposto per legge. Infatti, la Legge del 9 gennaio 1991, n. 9, prevede che l'area del permesso di ricerca idrocarburi debba essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati (Titolo II, art. 6, comma 2). Per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa, Global MED ha suddiviso le macro aree in 6 diverse istanze, inferiori a 750 chilometri quadrati".

Con il presente ricorso la Regione Puglia, in quanto ente esponenziale della collettività di riferimento, impugna il decreto di concessione deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

- elusione del divieto di superamento dell'estensione massima dell'area di ricerca (750 Km²) previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991;

- irragionevole utilizzo della tecnica dell'air-gun.

Si sono costituiti i Ministeri intimati e la controinteressata Global MED per resistere all'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2019 su istanza di parte ricorrente la causa è stata cancellata dal ruolo, con rinuncia alla domanda cautelare.

Con ordinanza 11067/2020 questo Tribunale ha sospeso il presente giudizio preso atto della rimessione del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, della questione interpretativa se la normativa europea osti ad una legislazione nazionale che consenta di superare il limite di 750 km² con il rilascio di più permessi di ricerca allo stesso soggetto.

Pronunciatasi la Corte di Giustizia con sentenza del 13 gennaio 2022, all'udienza pubblica dell'11 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla Global MED e basata sull'assunto che la Regione Puglia non avrebbe impugnato l'atto presupposto ovvero il Decreto MATTM/MIBACT n. 250 del 26 settembre 2017, il quale reca determinazioni sulla compatibilità ambientale del permesso.

Come già evidenziato il suddetto atto è stato impugnato con separato ricorso (RG n. 10621/2017 respinto con sentenza n. 9569/2019) e dunque l'eccezione appare già destituita di fondamento in punto di fatto; inammissibile in questa sede è peraltro la questione del difetto di notifica alla controinteressata di quel ricorso, in quanto questione processuale che non può che essere trattata e risolta che nell'ambito di quello stesso giudizio.

Nel merito si osserva quanto segue.

Con il primo motivo la Regione Puglia deduce che la concessione di più permessi di ricerca per aree contigue, per un'area complessiva e cumulata ampiamente superiore ai 750 mq, costituisca una violazione del divieto legislativo posto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991 (come modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996), il quale così dispone: "L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati".

Il motivo non è fondato.

Come già stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 92/2019, ex multis TAR Lazio n.



5550/2019) il limite di superficie si applica non in via cumulata ma relativamente ai singoli procedimenti; occorre quindi che sia rispettato il vincolo di estensione in maniera che per ogni area delle dimensioni sopra indicate sia proposta un'autonoma istanza e che tale istanza sia esaminata separatamente, anche in concorso con altre, proprio perché si tratta di limite funzionale alla tutela della concorrenza e al razionale sfruttamento delle risorse, e non già complessivamente all'operatore economico destinatario del permesso.; infatti "non esiste una norma, che vieti la possibilità di concedere ad un stesso soggetto più permessi" (cit. Cons. Stato 92/2019) cumulabili tra di loro purché in ogni separata procedura sia accertato il rispetto dei principi di razionale sviluppo e concorrenza nel settore; il divieto assoluto di cumulo in questi termini non si può quindi desumere né dalle disposizioni nazionali né dalla normativa europea (direttiva 94/22/CEE).

L'orientamento del giudice nazionale ha trovato conferma ulteriore e definitiva nella sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, in causa C-110/20, la quale ha ritenuto che, "la direttiva 94/22 e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva VIA devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale, l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi". Anche la Corte ribadisce dunque che il rilascio di più permessi per aree contigue, che oltrepassi il limite di 750 kmq, non comporta di per sé l'illegittimità dei singoli provvedimenti; nel caso di specie i singoli permessi sono il frutto di separate istanze e per quanto consta in atti di separate istruttorie e determinazioni, incentrate anche sulla necessità di assicurare un ordinato sviluppo dell'attività di ricerca; ne consegue l'infondatezza della doglianza volta a sostenere la pretesa elusione del limite spaziale.

Con il secondo motivo si censura il decreto nella parte in cui comprende la valutazione di impatto sull'ambiente e in particolare consentirebbe l'utilizzo dell'*air-gun*, quale tecnica in grado di nuocere all'ecosistema marino.

Il motivo deve essere respinto.

La compatibilità ambientale dell'iniziativa, compresa la rilevanza degli impatti cumulativi e la potenziale nocività dell'utilizzo della tecnica dell'*air-gun*, è già stato oggetto di esame nel procedimento per la valutazione d'impatto ambientale contenuta nel richiamato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 250/2017; con tale atto è stata riconosciuta la compatibilità ambientale del progetto consistente nell'effettuazione di una indagine geofisica nell'area dell'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi e la valutazione è già stata ritenuta esente da censure nel relativo giudizio.

Inammissibile dunque è la reintroduzione del medesimo *thema decidendum* in questo giudizio, giudizio che attiene ad un provvedimento che implica come già compiuta la valutazione ambientale – compreso il ricorso alla tecnica dell'*air-gun* – a cui rinvia quale atto presupposto ma definitivo; il procedimento di VIA e quello per il rilascio del permesso di ricerca risultano infatti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente e impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; dunque sotto questo profilo appare inammissibile la detta censura in quanto volta surrettiziamente a contestare una valutazione già compiuta definitivamente in altra sede e oggetto di scrutinio giudiziale (cfr. cit. TAR Lazio n. 9569/2019).

In conclusione, vista l'infondatezza delle doglianze proposte, il ricorso viene respinto.

Sussistono giusti motivi, data la novità e particolarità delle questioni giuridiche trattate, per compensare le spese di lite.

(*Omissis*)